



Oggetto:

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

**Gestione
separata.
Iscrizione
avvocati.
Prescrizione**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIA ESPOSITO	- Presidente -	R.G.N. 15470/2021
Dott. ROSSANA MANCINO	- Consigliere -	Cron.
Dott. ATTILIO FRANCO ORIO	- Consigliere -	Rep.
Dott. GIOVANNI MIMMO	- Rel. Consigliere -	Ud. 25/02/2026
Dott. ALESSANDRO GNANI	- Consigliere -	CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 15470-2021 proposto da:

██████████ ██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato
██████████;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro
tempore, in proprio e quale mandatario della ██████████ S.P.A. -
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e
difesi dagli avvocati ██████████

██████████;

- resistenti con mandato -

avverso la sentenza n. 728/2020 della CORTE D'APPELLO di
FIRENZE, depositata il 03/12/2020 R.G.N. 672/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/02/2026 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MIMMO.

FATTI DI CAUSA

2026
985



1.- La Corte d'appello di Firenze ha accolto il gravame proposto dall'INPS avverso la sentenza di primo grado che aveva ritenuto non dovute per prescrizione le somme richieste dall'istituto previdenziale con avviso bonario a titolo di contributi dovuti per l'anno 2011 pari ad € 15.394,56 per sorte contributiva ed € 4.254,38 per sanzioni, in conseguenza dell'iscrizione di ufficio alla Gestione separata; la Corte d'appello ha accolto il motivo di impugnazione con cui l'INPS aveva censurato la sentenza di primo grado, ritenendo non prescritto il credito contributivo: in particolare, premesso che l'avviso bonario era pervenuto al contribuente in data 30 agosto 2017, la Corte ha ritenuto non decorso il termine quinquennale in quanto pur individuando quale *dies a quo* la data di scadenza del versamento dei contributi (9 luglio 2012), come ritenuto dal Tribunale, ha attribuito alla dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente il 1° ottobre 2012, quale atto ricognitivo del proprio debito contributivo, valore interruttivo della prescrizione, rilevando che il contribuente nel compilare il quadro RR della dichiarazione ha riconosciuto il proprio debito contributivo, non provvedendo però al versamento delle relative somme.

2.- Per la cassazione della sentenza ricorre [REDACTED]

[REDACTED] con un unico motivo di censura.

3.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

All'esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell'ordinanza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il ricorso (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) si contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2, commi 26-31 e 3 comma 9, della legge n. 335 del 1995, 10, 13, 18 d. lgs.



n. 241 del 1997, 17, commi 1 e 2, d.P.R. n. 435 del 2001, 2, comma 1, d.P.R. n. 322 del 1998 e 36 bis, comma 2, lett. e) e 36 ter d.P.R. n. 600 del 1973, per erronea interpretazione della disciplina della prescrizione, in quanto la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata INPS decorre dal momento in cui scadono i termini per il versamento degli stessi.

In sostanza, il ricorrente contesta la decisione della Corte di appello nella parte in cui ha affermato che la dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente il 1° ottobre 2012, con compilazione del quadro RR, costituisce, quale atto ricognitivo da parte del contribuente del proprio debito contributivo, valida interruzione del termine quinquennale di prescrizione, contravvenendo così al principio di diritto affermato dalla Suprema Corte secondo cui la dichiarazione dei redditi non ha natura di ricognizione di debito.

2.- La censura deve essere dichiarata inammissibile per violazione del requisito di specificità ricavabile dagli art. 360 e 366 n. 4 c.p.c.

La Corte di appello, infatti, ha fondato il gravame, in tema di prescrizione dei contributi, su una affermazione precisa, cioè che alla dichiarazione dei redditi del professionista, avendo egli compilato il quadro RR, poteva essere attribuito effetto interruttivo della prescrizione, contenendo una ricognizione di debito contributivo.

A questa conclusione la Corte perviene non già in virtù della mera presentazione della dichiarazione dei redditi, ma per la compilazione al suo interno del quadro RR, che è quello che deve essere compilato per la quantificazione dei contributi dovuti alla Gestione separata, attribuendo così il carattere di ricognizione dell'esistenza del debito contributivo non già alla dichiarazione dei redditi ma all'indicazione specifica del reddito prodotto in ragione



dello svolgimento di attività professionale che richiede l'iscrizione nella Gestione separata.

3.- La censura del ricorrente con tale specifica questione non si confronta in alcun modo, limitandosi ad affermare che alla dichiarazione dei redditi non possa essere riconosciuta natura di ricognizione del debito e che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il loro versamento.

A sostegno delle proprie argomentazioni, il ricorrente cita due sentenze di questa Corte (Cass. n. 27950/2018 e conf. Cass. n. 19403/2019) che fanno riferimento ad ipotesi in cui il professionista nella dichiarazione dei redditi aveva omissso la compilazione del quadro RR, affermando che per questa specifica ragione non potrebbe riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, difettando una ricognizione dell'esistenza del debito contributivo, cui la compilazione del quadro RR è preordinata.

4.- In conclusione, non affrontando in maniera specifica la questione giuridica prospettata dalla Corte di appello il motivo di ricorso difetta del requisito della specificità, limitandosi ad enucleare principi che da un lato sono stati fatti propri dallo stesso giudicante e dall'altro esulano dalla questione di diritto in virtù della quale è stato ritenuto non prescritto il credito contributivo.

Deve ritenersi inammissibile il motivo del ricorso per cassazione che si concluda con la formulazione di un quesito di diritto in alcun modo riferibile alla fattispecie o che sia comunque assolutamente generico (Cass. n. 6091/2011), non potendo costituire valide censure la semplice affermazione dell'erroneità della sentenza (Cass. n. 3089/2004) ovvero la mera formulazione di un motivo che contenga mere enunciazioni di violazione di legge senza consentire di individuare il collegamento tra tali enunciazioni e il punto della sentenza impugnata (Cass. n. 5024/2002).



Risulta applicabile alla fattispecie il principio secondo cui "il ricorso per cassazione che contenga mere enunciazioni di violazioni di legge o di vizi di motivazione, senza consentire, nemmeno attraverso una sua lettura globale, di individuare il collegamento di tali enunciazioni con la sentenza impugnata e le argomentazioni che la sostengono, né quindi di cogliere le ragioni per le quali se ne chieda l'annullamento, non soddisfa i requisiti di contenuto fissati dall'art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile" (Cass. n. 187/2014).

5.- Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese in considerazione del fatto che il soggetto intimato non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.

Roma, deciso all'adunanza camerale del 25 febbraio 2026

La Presidente
Lucia Esposito

